

ALIQUOTE IMU ANNO 2026

- a) **aliquota del 5 per mille:** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze intese esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **aliquota del 1 per mille:** per gli immobili di categoria B/5 posseduti da ONLUS o da enti del terzo settore e da questi direttamente utilizzati al fine dello svolgimento dell'attività, senza scopo di lucro, di scuola dell'infanzia 0 - 6, scuola di istruzione primaria e scuola di istruzione secondaria di primo grado;
- c) **aliquota del 5,3 per mille:** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98), alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali e provvisto del visto di conformità a tali accordi rilasciato da una delle associazioni firmatarie;
- d) **aliquota del 10,6 per mille** per i terreni agricoli;
- e) **aliquota del 10,6 per mille** per le aree fabbricabili;
- f) **aliquota dello 0,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- g) **aliquota del 10,6 per mille** per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;
- h) **aliquota del 10,6 per mille** applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti;

ATTENZIONE:

Ai sensi dell'art. 1 comma 760 L. 160/2019 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.M. interministeriale del 16/01/2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti le agevolazioni derivanti dalla conclusione e registrazione dei contratti a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, per i contratti conclusi a partire dal 29/05/2018 (data di sottoscrizione dei nuovi accordi territoriali) si applicano a condizione che il contratto sia stato vistato da una delle associazioni firmatarie degli accordi territoriali che attestino la conformità del contratto agli accordi suddetti.

Le aliquote devono essere applicate agli immobili in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d'uso dell'immobile.